



Università degli Studi di Napoli
"Parthenope"

Via Ammiraglio Acton, 38
80133 - Napoli
Cod. Fisc. 800 182 40 632
www.uniparthenope.it
pec: direzione.generale@pec.uniparthenope.it

Università degli Studi Napoli Parthenope

Codice AOO: CLE

PARTEENZA

Num. Prot.: 0002773 / 2018

del 12/01/2018

UOR: Ufficio Personale Docente e Ricercatore

A tutto il Personale Docente e Ricercatore

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Segretari Amministrativi

POS. UPDR – RIPARTIZIONE RISORSE UMANE

Citare obbligatoriamente nella risposta:

Oggetto della comunicazione

Unità organizzativa competente:

Ripartizione Risorse Umane

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Alessia Ricciardi – Dirigente della Ripartizione

Risorse Umane

Tel. 0815475645 – Fax 0815475188

e-mail: arearisorseumane@uniparthenope.it

Trasmissione tramite raccomandata a mano ai Direttori di Dipartimento e ai Segretari Amministrativi
Trasmissione tramite posta elettronica a tutto il Personale Docente e Ricercatore

Oggetto: Decreto Ministeriale n. 206/2017 recante modalità di svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si comunica che dal 13 gennaio 2018 entrerà in vigore il D.M. n. 206 del 17/10/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/12/2017, recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La visita fiscale potrà essere richiesta dal datore di lavoro pubblico fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico, attraverso l'utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

La visita di controllo potrà essere, inoltre, disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'Inps.

A tal proposito si ricorda che gli applicativi in uso presso l'Inps, sono stati adattati, con decorrenza 1° settembre 2017, al fine di acquisire i dati dei certificati dei dipendenti pubblici e disporre un numero prestabilito di visite d'ufficio.

Anche per le visite mediche di controllo (VMC) disposte d'ufficio dall'Inps - nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in argomento - è restituito al datore di lavoro pubblico l'esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale.

In caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito di VMC disposta d'ufficio, l'Inps procederà con l'invito a visita ambulatoriale.

Nel corso della visita ambulatoriale saranno valutate soltanto l'effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i compiti dell'Inps la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte.

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, introdotte dal D.M. n. 206/2017, **la visita fiscale può essere disposta con “cadenza sistematica e ripetitiva” anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale**, fermo restando quanto disposto dall’art. 55 septies, c. 5 del D.Lgs. n.165/2001.

Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, assenti dal servizio per malattia, **le fasce di reperibilità sono fissate dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.**

Il predetto obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Sono **esclusi** dall’obbligo di reperibilità, i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Il medico fiscale è tenuto a redigere in modalità telematica il verbale con la valutazione relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata. Il verbale è trasmesso telematicamente all’INPS per le attività di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall’INPS. L’esito di tale verbale è reso tempestivamente disponibile al datore di lavoro pubblico sempre attraverso modalità telematica.

Costituisce obbligo del dipendente, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n.206/2017, comunicare preventivamente all’amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all’INPS mediante i canali messi a disposizione dall’Istituto, l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi.

Considerato quanto disposto dall’art. 6 del D.M. n. 206/2017 si diramano le seguenti disposizioni, finalizzate alla corretta esecuzione della visita medico – fiscale:

- Nel caso in cui, durante il periodo di prognosi, il dipendente debba variare l’indirizzo di reperibilità reso noto all’Amministrazione, lo stesso lavoratore è tenuto a comunicare preventivamente tale circostanza all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, all’atto della comunicazione della propria assenza che dovrà avvenire entro e non oltre le ore 9.00 attraverso messaggio di posta elettronica all’indirizzo presenze.personaledocente@uniparthenope.it ai numeri 0815475634 – 5132 – 5633, affinché quest’ultimo ufficio possa darne tempestiva comunicazione all’Inps, mediante i canali messi a disposizione dall’Istituto.
- Si ricorda che, ai sensi dell’art. 55 septies, c. 5bis del D.lgs. n. 165/2001, qualora il dipendente debba allontanarsi dal domicilio comunicato, durante le fasce di reperibilità, per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore che, a sua volta, ne dà comunicazione all’Inps.

In caso di mancata effettuazione della visita, per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata, da parte dell’Inps, al datore di lavoro che l’ha richiesta. Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale

rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio. Il dipendente che non accetta l'esito della visita di controllo, dovrà eccedirlo immediatamente. Il dissenso sarà annotato sul verbale, sottoscritto dal dipendente che sarà invitato a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'ufficio medico legale dell'Inps per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informerà l'Inps e inviterà l'interessato a presentarsi a visita ambulatoriale.

In caso di guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo al medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero ad altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

I Responsabili delle strutture sono invitati ad assicurare ampia diffusione tra il personale docente e ricercatore della presente, dell'allegato D.M. n.206/2017 nonché dell'allegato modulo predisposto per la comunicazione delle assenze per malattia.

Con l'occasione si invita il personale docente e ricercatore a comunicare all'Ufficio Personale Docente e Ricercatore - presenze.personaledocente@uniparthenope.it - eventuali variazioni della residenza o del domicilio abituale nonché a sincerarsi che l'Amministrazione sia in possesso dei dati corretti.

La comunicazione di assenza per malattia al datore di lavoro è un preciso dovere del dipendente e l'inosservanza della trasmissione per via telematica della certificazione medica costituisce illecito disciplinare (art. 55 septies D. Lgs. 165/2001).

Si ricorda che in caso di assenza per malattia, il docente e/o ricercatore è tenuto a rendere noto, alla direzione della struttura di afferenza ed agli uffici amministrativi preposti, il proprio stato di malattia e la durata della stessa. A tal fine si ricordano i recapiti cui il personale docente e ricercatore dovranno far riferimento per le comunicazioni in argomento:

- La Direzione del Dipartimento di Afferenza (mail al Direttore del Dipartimento);
- L'Ufficio Personale Docente e Ricercatore – Area Risorse Umane, **entro le ore 9.00** del giorno di inizio dell'assenza, al seguente indirizzo e mail presenze.personaledocente@uniparthenope.it

Si specifica che l'assenza dovrà essere comunicata ad entrambe le Strutture

Per ogni eventuale chiarimento per quanto in argomento si indicano i seguenti recapiti:

Ufficio Personale Docente e Ricercatore

Gabriella Gatta - tel 0815475634 - e-mail gabriella.gatta@uniparthenope.it

Bruno Laudando – tel 0815475132 – e mail bruno.laudando@uniparthenope.it

Il Rettore
Prof. Alberto Carotenuto



